




Autostrada Asti-Cuneo



PROVINCIA DI ASTI



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI CUNEO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI - CUNEO

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
LOTTO 6 RODDI - DIGA ENEL

PROGETTO ESECUTIVO
STUDI E INDAGINI

AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

RELAZIONE GENERALE

Aggiornato: 00	Data : Apr. 2013	Descrizione: EMISSIONE	Redatto: Ing. Ruggeri	Controllato: Ing. Spoglianti	Approvato: Ing. Ghislandi	Codifica: 2.6 E - r B.7.1.01 Lotto Prog. Tipo Elaborato
Aggiornato:	Data :	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data: Marzo 2015
Aggiornato:	Data :	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Scala: -



PROGETTISTA e RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Enrico Ghislandi
Albo di Milano
N° A 16993

CONCESSIONARIA:





INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. AMBITO DI STUDIO.....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3.1. RIFERIMENTI A LIVELLO NAZIONALE	4
3.2. RIFERIMENTI REGIONE PIEMONTE.....	6
3.3. NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA.....	7
4. AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE PRESENTI SUL TERRITORIO INTERESSATO DALL'OPERA AUTOSTRADALE.....	9
4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	9
4.2. AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI INTERESSE AI FINI DEL CENSIMENTO	10
5. ELABORATI ALLEGATI.....	11

1. INTRODUZIONE

Nell'ambito del Progetto Esecutivo del Lotto 6, appartenente al Tronco II (A21 Asti Est-A6 Marene) del Collegamento Autostradale Asti-Cuneo, è stato disposto il censimento delle aziende a rischio di incidente rilevante interessate dal tracciato dell'opera autostradale e dalle opere di viabilità connesse.

Ai fini del censimento, risultano di interesse le aziende a rischio di incidente rilevante che ricadono all'interno di una fascia di salvaguardia di 2 km da ciascuno dei cigli dell'opera autostradale o delle opere connesse o delle opere idrauliche in progetto.

Le fonti primarie per l'identificazione delle aziende a rischio di incidente rilevante soggette agli obblighi degli artt.6 e 8 ex D.Lgs. 334/99 e s.m.i. presenti nei territori dei comuni interessati dall'opera in progetto e dei comuni interessati dalla fascia di salvaguardia sono state l'elenco redatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, aggiornato ad aprile 2012, e l'elenco redatto dalla Regione Piemonte, aggiornato a settembre 2012. Sono poi stati consultati tutti i comuni interessati dall'opera o ricadenti all'interno della fascia di salvaguardia, al fine di includere nel censimento anche le aziende soggette all'art. 5.2 ex D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (non censite negli elenchi ministeriali e regionali in quanto non presentano obbligo di comunicazione agli enti) e le aziende precedentemente classificate a rischio di incidente rilevante e poi declassate.

All'interno della fascia di salvaguardia di interesse non sono presenti aziende a rischio rilevante: le 8 aziende censite, infatti, risultano tutte ubicate esternamente alla fascia.

Il presente documento è costituito da due sezioni:

1. La Relazione Generale, illustrativa dei criteri adottati nella conduzione del censimento e della sintesi dei risultati ottenuti.
2. La Carta delle aziende a rischio di incidenti rilevanti (n.1 elaborato, scala 1:25.000), illustrativa del tracciato dell'opera, della fascia di salvaguardia e dell'ubicazione indicativa delle aziende censite.



2. AMBITO DI STUDIO

Il collegamento autostradale A6 - A21 (Asti-Cuneo), della lunghezza totale di km 93,2, è articolato in due tronchi, tra di loro interconnessi da un tratto (km 20) dell'autostrada A6 Torino - Savona:

- Tronco I: A6 (Massimini) - Cuneo, dallo svincolo di interconnessione sull'autostrada A6 Torino - Savona al terminale di Cuneo.
- Tronco II: A21 (Asti est) - A6 (Marene), dal casello di Asti est sulla A21 Torino - Alessandria - Piacenza al casello di Marene sull'autostrada A6 Torino - Savona.

L'ambito di interesse del presente studio è costituito dal Lotto 6 del Tronco II, denominato "Roddi-Diga Enel". Il lotto in esame è compreso tra la progressiva Pk 32+269 e la progressiva Pk 41+153, per una lunghezza di circa 9 km.

Il tracciato autostradale del lotto in esame interessa il territorio della sola Provincia di Cuneo e di 5 comuni.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi relativi alla materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante validi a livello nazionale e regionale.

3.1. RIFERIMENTI A LIVELLO NAZIONALE

La materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (aziende RIR) è normata a livello nazionale da:

1. D.Lgs. n.334 del 17 agosto 1999 – “Attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
2. D.M. del 9 maggio 2001 – “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”;
3. D.Lgs. n.238 del 21 settembre 2005 – “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanza pericolose”.

Il D.Lgs. 334/99, più noto come “Seveso-bis”, recepisce la direttiva europea 96/82/CE il cui obiettivo è “la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione di tutta la comunità”.

Il decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I del decreto stesso. Si definisce incidente rilevante un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento RIR che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Le aziende sono classificate dal D.Lgs. 334/99 in tre categorie in base al quantitativo di sostanze pericolose dichiarate:

- Aziende soggette all’art. 5 del D.Lgs. 334/99: stabilimenti di cui all’allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori rispetto a quelle indicate nell’Allegato I (art. 5.2) oppure stabilimenti di cui all’allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori rispetto a quelle indicate nell’Allegato I ma in quantità superiori rispetto ai valori soglia del punto 3 dell’Allegato B (art. 5.3);
- Aziende soggette all’art. 6 del D.Lgs. 334/99: stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai valori della colonna 2 dell’Allegato I e inferiori ai valori della colonna 3 dell’Allegato I;
- Aziende soggette all’art. 8 del D.Lgs. 334/99: stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai valori della colonna 3 dell’Allegato I.

Il D.Lgs.334/99 viene modificato dal D.Lgs.238/05, più noto come “Seveso-ter”. L’impianto generale del D.Lgs.334/99 non viene modificato, ma vengono introdotte numerose modifiche, sia nell’articolato, sia negli allegati.



Collegamento autostradale Asti – Cuneo – Tronco II Lotto 6
PROGETTO ESECUTIVO
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante - Relazione Generale

Una delle principali modifiche introdotte dal D.Lgs.238/05 è indubbiamente l'abrogazione dell'articolo 5 comma 3 e dell'Allegato B del D.Lgs.334/99. Condizione necessaria ma non sufficiente per rientrare negli obblighi di cui all'ex comma 3 del D.Lgs.334/99, era la congruenza dell'attività svolta nel sito con quelle indicate in Allegato A. L'allegato A, integralmente conservato dal D.Lgs.238/05, resta il requisito fondamentale anche per la classificazione in art. 5.2, comma mantenuto con le rispettive previsioni di adempimento, semplificate ma non assenti.

A seconda della classificazione dello stabilimento, il gestore è tenuto a ottemperare a diversi obblighi, riassunti in Tabella 3-1.

Tabella 3-1. Obblighi dei gestori degli stabilimenti RIR.

Azienda soggetta all'art.5.2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none">• Individuare i rischi di incidente rilevante.• Integrare il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.626/94 (oggi D.Lgs.81/08) con la valutazione dei rischi di incidente rilevante.• Erogare informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento per coloro che lavorano in situ (D.M. 16/03/1998).• Predisporre il Piano di Emergenza Interno (DM 10/03/98).
Azienda soggetta all'art.6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none">• Inviare la notifica agli enti competenti.• Predisporre un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti che comprenda anche il programma di attuazione del sistema di gestione della sicurezza.• Attuare il sistema di gestione della sicurezza.• Inviare la scheda di informazione di cui all'Allegato V del D.Lgs.334/99 e s.m.i. agli enti competenti.• Predisporre il Piano di Emergenza Interno.• Trasmettere agli enti competenti tutte le informazioni necessarie per la redazione dell'Elaborato tecnico Rischi Incidente Rilevante (ERIR) Piano di Emergenza Esterno (PEE).
Azienda soggetta all'art.8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none">• Attuare tutto ciò che è previsto per gli stabilimenti soggetti all'art.6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. ad eccezione della Scheda di Valutazione Tecnica.• Predisporre il Rapporto di Sicurezza e inviarlo all'Autorità Competente.

Con il D.Lgs. 334/99 si attua una trasformazione della precedente impostazione normativa sostanzialmente tesa all'avvio di procedimenti di adeguamento tecnologico degli stabilimenti considerati a rischio. A tale componente vengono, infatti, affiancati gli aspetti gestionali e di pianificazione. In tale processo di trasformazione si inseriscono, quale sostanziale novità, i disposti dell'art.14, attuati dal D.M. del 9 maggio 2001.

Il D.M. 9 maggio 2001 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale. Il decreto sancisce l'obbligo per le Province di individuare nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, con il concorso dei Comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e la loro interazione con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, con la rete e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità con riferimento alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile. Le zone di danno vengono definite come le aree generate dalle possibili tipologie incidentali dello

stabilimento e vengono individuate sulla base del raggiungimento di valori soglia oltre i quali si manifestano letalità (I zona), lesioni (II zona) o danni (III zona).

La nuova impostazione normativa prevede l'adeguamento di tutti gli strumenti urbanistici, i quali individuano e disciplinano le aree da sottoporre a specifica regolamentazione. A tal fine, pertanto, gli strumenti urbanistici comunali devono comprendere un elaborato tecnico (ERIR) relativo al controllo dell'urbanizzazione.

A livello nazionale sono state emanate due linee guida indirizzate agli enti inerenti la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (D.P.C.M. 25 febbraio 2005) e l'informazione alla popolazione sul rischio industriale (D.P.C.M. 16 febbraio 2007).

3.2. RIFERIMENTI REGIONE PIEMONTE

In Piemonte, la materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante è inoltre normata da:

1. Legge Regionale n. 32 del 30 giugno 1992 – “Attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo al recepimento della direttiva C.E.E. n.82/501, inerente i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali – Disciplina delle funzioni di competenza regionale”;
2. Legge Regionale n. 9 del 18 gennaio 1995 – “Modifiche alla LR32 del 30/06/1992 (attuazione del DPR 175/88, relativo ai rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali)”;
3. Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000 – “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
4. D.G.R. n. 17-309 del 29 giugno 2000 – “Attuazione dell'art. 40, comma 2, della L.R. 26 aprile 2000, n. 44 relativo al coordinamento tra gli organi tecnici e al raccordo con le attività amministrative discendenti in materia di controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334”;
5. D.G.R. n. 51-1051 del 9 ottobre 2000 – “Disposizioni urgenti relative all'immediata attuazione delle attività amministrative già attribuite alle Regioni dal D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 concernente il controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
6. D.G.R. n. 11-9288 del 12 maggio 2003 – “Disposizioni per l'attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 334/1999 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
7. D.G.R. n. 34-978 del 3 ottobre 2005 – “Indicazioni procedurali per l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 334/1999 relativa al piano di emergenza esterno agli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante”;
8. D.G.R. n. 24-3937 del 2 ottobre 2006 e s.m.i. integrata con D.G.R. n. 28-4851 dell'11 dicembre 2006 – “SIAR - Sistema Informativo Attività a Rischio di Incidente Rilevante – Razionalizzazione e semplificazione della gestione documentale – Collaborazione tra la Regione, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e l'ARPA”;

9. D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010 – “Approvazione di linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante”.

In sintesi, con riferimento alla numerazione sopra riportata:

- le leggi 1 e 2 disciplinano le funzioni di competenza regionale e istituiscono il registro delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;
- le legge 3 e la D.G.R. 4 definiscono le funzioni proprie della Regione (individuazione delle aree a rischio di incidente rilevante, modalità di coordinamento dei soggetti che presiedono l’istruttoria e le funzioni di vigilanza e controllo, coordinamento di un sistema informativo integrato e individuazione di standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate da ARIR), delle Province (funzioni amministrative relative alle ARIR) e dei Comuni (messa a disposizione alla popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento in caso di incidente, raccordo e utilizzo delle informazioni e interventi urbanistici);
- le D.G.R. 5, 6 e 7, in attesa della stipulazione dell’accordo di programma che rappresenta una condizione necessaria per il trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione, contengono alcune disposizioni relative agli enti a cui il gestire deve inviare le informazioni e agli enti responsabili delle attività di verifica ispettiva. Inoltre, nella D.R.G. 7, viene definito l’iter procedurale relativo al piano di emergenza esterno;
- la D.G.R. 8 definisce gli impegni della Regione, della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e di ARPA nella compilazione del SIAR (Sistema Informativo Attività a Rischio di incidente rilevante) e illustra l’architettura del sistema stesso;
- la D.G.R. 9 approva il documento contenente le linee guida sulla valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale. Tale documento è rivolto alle Amministrazioni Comunali e presenta una procedura passo a passo che consente innanzitutto di identificare la tipologia di documento da produrre (Relazione Tecnica di Verifica, Rapporto Ambientale o Elaborato Tecnico RIR) e successivamente guida le Amministrazioni Comunali nelle fasi di acquisizione delle informazioni, della valutazione di compatibilità, delle azioni di pianificazione e nella stesura del documento finale, in accordo con quanto previsto nel D.M. 9 maggio 2001.

3.3. NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA

In data 13 agosto 2012 è entrata in vigore la nuova direttiva sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012). Tale direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 maggio 2015. La nuova direttiva abroga, con effetto dal 1 giugno 2015, la precedente direttiva in materia (96/82/CE), attuata in Italia attraverso il D.Lgs. 334/99 e s.m.i. che ora dovrà essere aggiornato.

In sintesi, le principali novità della nuova direttiva rispetto alla precedente riguardano:

- introduzione di nuove definizioni per gli stabilimenti e della definizione di pubblico interessato;
- aggiornamento dell'elenco delle sostanze pericolose contenuto nell'Allegato I al regolamento 1272/2008/CE del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- modifica dell'ambito di applicazione (nuove esclusioni e inclusioni);
- introduzione della possibilità che uno stato membro possa sottoporre alla Commissione un dossier per la valutazione dell'esclusione di una specifica sostanza pericolosa dall'elenco dell'Allegato I;
- introduzione dell'obbligo del gestore di fornire dettagli sull'ambiente circostante lo stabilimento, comprese, se disponibili, le informazioni sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino;
- introduzione dell'articolo 15 relativo alla consultazione pubblica e alla partecipazione ai processi decisionali da parte del pubblico interessato.

Si sottolinea allo stato attuale in Italia il riferimento normativo vigente è costituito dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

4. AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE PRESENTI SUL TERRITORIO INTERESSATO DALL'OPERA AUTOSTRADALE

4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Come fonti per l'identificazione delle aziende a rischio di incidente rilevante soggette agli obblighi degli artt.6 e 8 ex D.Lgs. 334/99 e s.m.i. presenti nei territori dei comuni interessati dall'opera in progetto e dei comuni interessati dalla fascia di salvaguardia sono state utilizzate l'elenco redatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, aggiornato ad aprile 2012, e l'elenco redatto dalla Regione Piemonte, aggiornato a settembre 2012. Sono poi stati consultati tutti i comuni interessati dall'opera o ricadenti all'interno della fascia di salvaguardia, al fine di includere nel censimento anche le aziende soggette all'art. 5.2 ex D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (non censite negli elenchi ministeriali e regionali in quanto non presentano obbligo di comunicazione agli enti) e le aziende precedentemente classificate a rischio di incidente rilevante e poi declassate.

In Tabella 4-1 si riporta l'elenco dei comuni direttamente interessati dall'opera o rientranti nella fascia di salvaguardia di 2 km, mentre in Tabella 4-2 si riporta l'elenco di tutte le aziende a rischio di incidente rilevante che sono state considerate ai fini del censimento.

Tabella 4-1. Elenco dei comuni di interesse ai fini del censimento.

Comune	Provincia	Tipologia
Alba	CN	Direttamente interessato dall'opera
Bra	CN	Interessato dalla fascia
Cherasco	CN	Direttamente interessato dall'opera
Grinzane Cavour	CN	Interessato dalla fascia
La Morra	CN	Direttamente interessato dall'opera
Monticello d'Alba	CN	Interessato dalla fascia
Pocapaglia	CN	Interessato dalla fascia
Roddi	CN	Direttamente interessato dall'opera
Santa Vittoria d'Alba	CN	Interessato dalla fascia
Verduno	CN	Direttamente interessato dall'opera

Tabella 4-2: Elenco delle aziende a rischio di incidente rilevante considerate

Codice	Ragione Sociale	Classificazione ex D.Lgs. 334/99 e s.m.i.	Indirizzo	Comune	Provincia	ARIR di interesse
ARIR 01	BERTOLA S.r.l.	Art. 6 e 7	Via Roma 37/Via del Lavoro	Marene/Cherasco	CN	NO
ARIR 02	OLICAR DISTRIBUZIONE S.r.l.	Ex art 6 e 7	Via don Orione 39	Bra	CN	NO
ARIR 03	ABET LAMINATI S.p.A.	Ex art 6 e 7	Viale Industria 21	Bra	CN	NO
ARIR 04	BRAGAS S.r.l.	Art. 6 e 7	Via Piumati 169/A	Bra	CN	NO
ARIR 05	ARPA INDUSTRIALE S.p.A.	Art. 6 e 7	Via Piumati 91	Bra	CN	NO
ARIR 06	GASOLIT S.a.s.	Ex art 6 e 7	Via Cuneo 190	Bra	CN	NO
ARIR 07	MONDO S.p.A.	Art. 5.2	Piazzale E.Stroppiana 1 Fraz. Gallo	Alba	CN	NO
ARIR 08	MIROGLIO TEXTILE S.r.l – Stabilimento TRANSFER	Art. 5.2	Strada Forcellini	Alba	CN	NO

Si sottolinea che l'azienda Bertola S.r.l. è attualmente ubicata nel Comune di Marene, non compreso nella fascia di salvaguardia. E' in progetto la rilocalizzazione dello stabilimento dal Comune di Marene al Comune di Cherasco, direttamente interessato dall'opera. Pertanto nel maggio 2012 la società ha provveduto ad inoltrare la notifica al Comune di Cherasco.

4.2. AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI INTERESSE AI FINI DEL CENSIMENTO

Delle 8 aziende considerate, nessuna risulta di interesse ai fini del censimento in quanto tutte le aziende risultano ubicate all'esterno della fascia di salvaguardia di 2 km. Pertanto, non vi è alcuna interferenza tra l'opera autostradale in progetto e le aziende a rischio di incidente rilevante.



5. ELABORATI ALLEGATI

Alla presente relazione è allegata la carta delle aziende a rischio di incidente rilevante (scala 1:25.000).

La tavola contiene il tracciato dell'opera autostradale in progetto, la relativa fascia di salvaguardia e l'ubicazione indicativa di tutte le aziende a rischio di incidente rilevante censite. Ad ogni azienda è stato attribuito un codice univoco nell'ambito del censimento in oggetto, costituito dalla dicitura ARIR e da una numerazione progressiva. Il colore assegnato al simbolo è funzione della classificazione dell'azienda secondo il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Dalla tavola risulta evidente che tutte le aziende considerate sono ubicate all'esterno della fascia di salvaguardia e, pertanto, che non vi sono aziende a rischio di incidente rilevante di interesse ai fini del presente censimento.